

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2004-A/R

Relazione orale

Relatore LORETO

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 1° ottobre 1997

*a seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea
il 24 settembre 1997, del disegno di legge n. 2004 e della relazione
ad esso attinente, comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1997*

(V. Stampato n. 2004-A)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la concessione di contributi statali in favore
delle associazioni combattentistiche (n. 2004)

**d'iniziativa dei senatori ELIA, ROBOL, VERALDI, ANDREOLLI, AGOSTINI,
MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BERGONZI, PELLICINI,
GUBERT e FOLLIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge n. 2004, d’iniziativa dei senatori Elia ed altri, e nuovo testo proposto dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

su emendamenti al disegno di legge

30 settembre 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

su testo ed emendamenti

30 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ELIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa a favore dell'Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 731 milioni annui.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

